



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Contratto collettivo decentrato del personale dell'area non dirigenziale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento

Art. 81 del Contratto di comparto di data 1 dicembre 2008

Sottoscritto in data 22 giugno 2021

ATTIVITÀ FUORI ORARIO PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI

Art. 1 – PREMESSA

Durante il normale orario di lavoro in occasione di eventi, manifestazioni e attività promozionali che ne richiedano la presenza anche al di fuori del normale orario, il personale addetto è esonerato dal rispetto della consueta articolazione oraria giornaliera, previa indicazione del Direttore dell'ufficio.

La fruizione di tale articolazione oraria giornaliera flessibile consente di evitare straordinario, salvo esigenze straordinarie non preventivate.

In tali occasioni il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Risorse Umane e ad adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; è inoltre tenuto a prestare la propria attività secondo le indicazioni dei responsabili delle manifestazioni.

Resta comunque fermo l'obbligo per il personale interessato di effettuare il numero minimo di ore di servizio (6,30 giornaliere e 4,00 ore massime di flessibilità negativa mensile, riproporzionate per i part time).

Art. 2 – PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE L'ORARIO DI LAVORO

In occasione di attività di manifestazioni promozionali, che si svolgono dopo il normale orario di lavoro o di sabato, domenica e giorni festivi, la prestazione oraria effettuata, autorizzata preventivamente, viene messa a recupero.

Art. 3 – PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTUATA DI DOMENICA o IN GIORNATE FESTIVE

In occasione di attività di manifestazioni promozionali, che si svolgono di domenica o in giornate festive, la prestazione lavorativa effettuata superiore a quattro ore, è messa a recupero come intera giornata; se inferiore alle quattro ore, è messa a recupero per mezza giornata. In entrambe le ipotesi si ha diritto al pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Il recupero della giornata o mezza giornata va concordato d'intesa con il proprio Direttore d'ufficio.

Art. 4 – BANCA ORE A RECUPERO – MODALITÀ DI ACCANTONAMENTO E FRUIZIONE

In occasione di attività di manifestazioni promozionali, che si svolgono nella giornata di sabato, la prestazione lavorativa effettuata potrà essere accumulata nel nuovo istituto della "banca ore a recupero".



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Contratto collettivo decentrato del personale dell'area non dirigenziale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento

Art. 81 del Contratto di comparto di data 1 dicembre 2008

Sottoscritto in data 22 giugno 2021

L'accumulo può avvenire solo ad ore intere; i minutini in eccedenza che comunque non consentano il raggiungimento del minimo di un'ora, vengono persi.

Ogni anno sarà possibile accumulare fino a 30 ore di banca ore a recupero, riproporzionate per i part time. Le ore a recupero, fruibili a ore e/o minuti devono essere utilizzate, in base alle indicazioni del Direttore d'ufficio, entro il 31 marzo dell'anno successivo. La mancata fruizione comporta la perdita delle ore accumulate.

Solo qualora l'accumulo delle 30 ore venga raggiunto ed emergessero comunque necessità di svolgere ulteriori prestazioni lavorative in occasione di manifestazioni e attività promozionali che richiedono la presenza anche al di fuori del normale orario di lavoro, le ore aggiuntive effettuate confluiranno in straordinario a pagamento, previa autorizzazione del Direttore d'Ufficio.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo decentrato si applica con il mese di giugno.

Le parti si impegnano a valutare l'efficacia del presente Contratto e ad introdurre le eventuali modifiche o variazioni, trascorso un anno dall'applicazione del medesimo.

L'Amministrazione

le Organizzazioni sindacali

Fenalt

Fortuni Rosello

COORDINAM. FP